



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE  
del 05-01-2016 n. 1**

**Oggetto:** *Indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale. Determinazioni.*

---

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno Cinque (5) del mese di Gennaio, alle ore 15:00 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

**PRESENTI** i Sigg.ri:

***Sandro Fallani, Andrea Giorgi, Elena Capitani, Barbara Lombardini, Andrea Anichini, Diye Ndiaye, Fiorello Toscano***

**ASSENTI** i Sigg.ri:

---

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**

Il Sindaco **Sandro Fallani**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.82 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, il quale disciplina le indennità di funzione per i Sindaci e i componenti delle Giunte Comunali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000, il quale determina, ai sensi dell'art. 23 della legge 03.08.1999, n. 265, in seguito sostituito e recepito del citato art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000, la misura della indennità di funzione spettante ai suddetti amministratori comunali;

Dato atto che la determinazione delle indennità di funzione in oggetto compete alla Giunta Comunale;

Preso atto che nel Comune di Scandicci, tali indennità sono attualmente stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 28.05.2013 e sono determinate con riferimento alla misura prevista per i Sindaci di comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti, alla quale sono state apportate le riduzioni e gli incrementi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare:

- la riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54, della Legge 26.12.2005, n. 266;
- la maggiorazione del 3% prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 04.04.2000, n.119, per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, è superiore alla media regionale per fasce demografiche, stabilita dalla tabella "B" allegata allo stesso decreto ministeriale;

Considerato che il dato della popolazione residente, sulla base del quale il citato DM n. 119/2000 determina l'entità delle indennità in oggetto, deve essere rilevato con il criterio indicato dall'art. 156, 2° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, e cioè alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come è stato affermato anche dalla Corte dei Conti (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/2010, e Sezione Regionale Veneto, deliberazione n. 1/2014);

Preso atto che la popolazione residente nel Comune di Scandicci alla data del 31.12.2014 è di n. 50.561 abitanti, come si rileva dal bilancio demografico ISTAT e come è attestato dalla certificazione del responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici in data 23.12.2015, depositata agli atti del fascicolo del presente provvedimento;

Preso atto, altresì, che dalla suddetta certificazione si rileva anche che la popolazione residente è pari a n. 50.598 unità alla data del 30.11.2015, e che, pertanto, si tratta di un dato stabile nel tempo;

Ritenuto, conseguentemente, che sussistano le condizioni per determinare le indennità di funzione di cui all'oggetto in conformità all'avvenuto transito dell'ente nella classe demografica superiore, alla luce di quanto di seguito esposto:

- a) la normativa in materia di indennità di funzione degli amministratori degli enti locali è caratterizzata da diversi anni, dal susseguirsi di interventi legislativi e di interpretazioni giurisprudenziali, dottrinali e della Corte dei Conti, nelle sue varie articolazioni, che hanno determinato un quadro complesso e spesso contraddittorio, di seguito sommariamente ricostruito:
  - a1) la disciplina positiva vigente è costituita dalle già richiamate disposizioni di cui all'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ed al D.M. Interno n. 119/2000. Quest'ultimo, in particolare, ha individuato un sistema costituito da una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli enti (articolo 1 e tabella "A"), i quali possono subire alcune maggiorazioni nel caso in cui si verificano i presupposti previsti dall'articolo 2;
  - a2) allo scopo di ridurre i c.d. costi della politica, il legislatore ha successivamente introdotto norme che hanno progressivamente ridotto la misura delle indennità (art- 1, comma 54, legge 26.12.2005, n. 266), o ne hanno impedito l'incremento (art. 61, comma 10, e art.76, comma 2, D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito nella legge 06.08.2008, n.133);
  - a3) infine, l'art. 5, comma 7, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122, ha previsto l'adozione di un nuovo decreto ministeriale che avrebbe dovuto regolare ex novo la materia e rivedere, in diminuzione, gli importi tabellari previsti dal D.M. n. 119/2000. La mancata emanazione del suddetto decreto ha però determinato una sorta di regime transitorio, che ha ulteriormente accentuato i già rilevanti problemi di coordinamento e di coerenza sistematica, derivanti dal sopra citato corpus normativo che si è andato stratificando nel tempo, talvolta in maniera disorganica;
  - a4) con l'intento di risolvere le delicate e complesse questioni interpretative venutesi a creare, sono intervenute numerose pronunce della Corte dei Conti, anch'esse tuttavia con esiti alquanto diversi.

In un primo momento, infatti, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto (deliberazione n. 6/2010) che il D.L. 112/2008 avesse implicitamente abrogato, in applicazione del principio della successione delle leggi nel tempo, le disposizioni di cui alla legge n. 266/2005, che avevano ridotto le indennità del 10%; nello stesso senso si sono pronunciate anche alcune sezioni regionali di controllo (Toscana, parere n. 14/2007; Basilicata, parere n. 26/2008; Sardegna, parere n. 10/2008), nonché, sebbene con altra motivazione, il TAR del Lazio (sentenza n. 4388/2011).

Tale orientamento però, è stato in seguito rivisto dalle Sezioni riunite in sede di controllo della stessa Corte dei Conti, le quali hanno ritenuto, con la deliberazione n. 1 del 14-24 novembre 2012, che il taglio operato dall'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 dovesse ritenersi strutturale non limitato al 2006; le stesse sezioni riunite hanno inoltre rilevato che suddetta interpretazione era stata condivisa anche dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

b) in conclusione, il quadro normativo vigente deve essere ricostruito, conformemente a quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 1/2012 della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, nel senso che, da un lato, la disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, è tuttora vigente, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di riesperire i valori delle indennità a i livelli precedenti alla riduzione da essa stabilita, e, dall'altro, il D.M. previsto dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, non è stato ancora emanato e, pertanto, deve ritenersi tuttora operante il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Conseguente, agli importi tabellari di cui al D.M. n. 119/2000 deve essere applicata la riduzione del 10% prevista dalla legge n. 266/2005;

c) fermo restando quanto indicato alla precedente lettera b), si deve però ritenere che i criteri di determinazione delle indennità di carica individuati dalla succitata deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/2012, non precludono l'applicazione del meccanismo tabellare, articolato per scaglioni, previsto dal D.M. n. 119/2000.

A tale conclusione perviene, infatti, la stessa Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 24 del 15.09.2014, la quale afferma che *“la previsione di cui all'art. 1 comma 54 della legge 26 dicembre 2005, n. 266 non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni previsto dal D.M. 119/2000, ancora vigente, talché, nel caso in cui l'Ente*

*transiti in diversa classe demografica l'indennità su cui operare la riduzione del 10% dovrà essere determinata in conformità”.*

La stessa Corte dei Conti afferma inoltre, nella citata delibera, che *“Tale opzione interpretativa, d'altro canto, risulta coerente con le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno che, in sede di prima applicazione dell'art. 1 comma 54 della Legge Finanziaria 2006, ebbe a precisare che qualora fosse stato rilevati ai sensi dell'art. 156 TUEL un aumento della popolazione dell'Ente locale da comportare, dal gennaio 2006, un adeguamento degli emolumenti agli importi tabellari relativi alla classe demografica superiore, la riduzione del 10% andava applicata sugli importi aggiornati (cfr. Ministero dell'Interno, circolare n. 5 del 28 giugno 2006).”*

Ritenuto pertanto, alla luce di tutte le disposizioni di legge, interpretazioni e considerazioni sopra riportate, di dover determinare le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale in conformità alla dimensione demografica dell'ente alla data del 31 dicembre 2014 ed alla conseguente categoria di cui alla tabe “A” allegata al D.M. Interno n.119 del 04.04.2000, con la riduzione del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 26.12.2005, n. 266, e pertanto nell'importo mensile di seguito indicato:

- Sindaco = € 4.131,66 - 10% = € 3.718,49
- Vice Sindaco = € 3.718,49 x 75% = € 2.788,87
- Assessore = € 3.718,49 x 60% = € 2.231,09

Vista, inoltre, la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 3 del 19.02.2015, nella quale si afferma che *“Alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni rese con pronunce di orientamento generale (Cfr. deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/2012; deliberazione della Sezione delle autonomie n. 24/SGZAUT/2014 QMIG), gli enti, ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall'art. 2, lett a), b) e c) del d.m. 119/2000”;*

Dato atto che l'ente ha provveduto, con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 28.05.2013, ad applicare la maggiorazione del 3% prevista dalla lettera b) del suddetto art. 2 del DM n. 119/2000 e che il relativo presupposto, consistente in una percentuale di entrate proprie rispetto alle entrate correnti superiore alla media regionale per fasce demografiche, risulta sussistere anche dall'ultimo conto del bilancio approvato, come risulta dalla certificazione redatta dal Servizio di Ragioneria, depositata in atti;

Ritenuto, tuttavia, di non disporre l'applicazione della suddetta maggiorazione, anche in ossequio ai principi di sana gestione finanziari evidenziati nella citata deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, n. 24/2014;

Ritenuto, altresì, che ricorrano le condizioni per la rideterminazione delle identità in oggetto, nella misura sopra indicata, avuto riguardo all'impegno ed alle responsabilità che le cariche di cui trattasi richiedono;

Visti i decreti del Sindaco in data 28.05.2014 e in data odierna, con i quali sono stati nominati gli Assessori Comunali e sono state delegate le rispettive funzioni e competenze;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il bilancio pluriennale 2015-2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 21.07.2015, e dato atto che nell'annualità 2016 sono stanziati le risorse finanziarie necessarie per la corresponsione delle indennità nella misura prevista dal presente atto;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi;

## **DELIBERA**

Per i motivi in premessa esposti;

- 1) di determinare come di seguito indicato, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la misura mensile lorda delle indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori Comunali, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del D.M. Interno 04.04.2000, n. 119, nonché delle ulteriori disposizioni di legge in materia, in premessa citate:

- Sindaco = € 4.131,66 - 10% = € 3.718,49
- Vice Sindaco = € 3.718,49 x 75% = € 2.788,87
- Assessore = € 3.718,49 x 60% = € 2.231,09

- 2) di dare atto che le predette indennità sono commisurate alla fascia

demografica dei Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, di cui alla tabella "A" allegata al D.M. interno n. 119/2000, e che è stata applicata la riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54, della legge 26.12.2005, n. 266;

- 3) di dare atto che non sono state effettuate le maggiorazione previste dall'art. 2 del D.M. Interno n. 199 del 04.04.2000;
- 4) di dare atto che le indennità di cui al precedente punto 1 saranno ridotte del 50% in caso di lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- 5) di dare mandato ai competenti dirigenti e uffici comunali di dare esecuzione al presente provvedimento;

Quindi,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza del presente atto stante la necessità di provvedere alla sua esecuzione;

Con voti favorevoli unanimi,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. n. 267/2000.





Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
**F.to Marco Pandolfini**

IL SINDACO  
**F.to Sandro Fallani**

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì .....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

*IL SEGRETARIO GENERALE*

Scandicci, lì